

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
Regolamento didattico del Corso di Studio in
Scienze e tecniche psicologiche
(L-24 Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche)

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:
 - a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
 - b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
 - d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
 - per "Dipartimento" il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste;
 - per "Laurea" la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per "Corso di Studio" il Corso di Studio in Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24);
 - per "Consiglio" il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento (se non istituito il Consiglio del corso di studio);
 - per "Coordinatore" il Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per "Commissione Didattica" la Commissione Didattica del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche;
 - per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - per PDS il Piano degli Studi;
 - per TAF la Tipologia di Attività Formativa
4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet dei Corsi di studio (<http://www.biologia.units.it/corsi/7/LT-in-Scienze-e-tecniche-psicologiche>)

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è finalizzato all'acquisizione di una formazione di base nelle discipline psicologiche, utilizzabile in primo luogo per l'ammissione alla laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), unico titolo accademico utilizzabile per l'accesso alla professione di psicologo (previo completamento di un tirocinio annuale e superamento dell'esame di stato per la sezione A dell'Albo). Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è conforme agli standard definiti dalla certificazione Europsy (www.inpa-

europsy.it), che prevede per la formazione degli psicologi un percorso quinquennale di studi universitari, seguito da un anno di tirocinio professionale.

2. In via subordinata il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche fornisce ai laureati, previo completamento di un semestre di tirocinio professionale post-lauream, la possibilità di accedere all'esame di stato per la sezione B dell'Albo, riservata ai dottori in Scienze e tecniche psicologiche, e di svolgere attività a livello tecnico-operativo. I 180 crediti curriculari potranno includere attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato alla conoscenza del mondo del lavoro. Le attività supervisionate da uno psicologo, con valenza di tirocinio professionale finalizzato all'accesso all'esame di stato potranno essere svolte esclusivamente dopo il conseguimento del titolo.

Art. 3 - Commissione Didattica

1. Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.
3. La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull'organizzazione del Corso di Studio e proponendo gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;
 - b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;
 - c) coordina le attività di tutorato;
 - d) supervisiona le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;
 - e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio.
4. La Commissione Didattica coincide con il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche è ad accesso programmato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999 n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". Il numero programmato di studenti viene deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
2. Può richiedere l'ammissione al primo anno del Corso Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presentando domanda secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell'Ateneo sezione "Immatricolazioni", chi possieda un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
3. L'ammissione al Corso di Laurea è subordinata al superamento del test d'ingresso. Le modalità di effettuazione del test, la formazione delle graduatorie e la loro pubblicazione sono disciplinate nell'apposito bando di cui al comma precedente.
4. La verifica delle conoscenze di base richieste per l'accesso è effettuata tramite il test d'ingresso. Gli obblighi formativi aggiuntivi assegnati agli studenti ammessi con una votazione inferiore a quella minima prevista nel bando saranno espletati tramite il superamento degli esami relativi

alle materie in cui si sia attestata la carenza. Tali esami saranno individuati, tra quelli previsti dal PDS, dalla Commissione Didattica e dovranno essere svolti entro l'iscrizione al secondo anno di corso.

Art. 5 - Piano degli Studi

1. Il Corso di Studio ha durata triennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formativa di base (TAF A), attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini o integrative (TAF C), attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (TAF E) e le ulteriori attività formative comprendenti attività di tirocini formativi e di orientamento (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 180 CFU nel corso dei tre anni.
2. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
3. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.
4. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi.
5. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio. Per ottenere la certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it) è necessario che gli insegnamenti nella tipologia "a scelta dello studente" appartengano a settori scientifico disciplinari M-PSI.
6. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.
7. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di internato è descritta in dettaglio nel regolamento "Tirocini" reperibile sul sito web del Corso di Studio. I CFU relativi all'attività di internato sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

1. Ogni CFU di un insegnamento prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori; per le attività sperimentali di laboratorio e in campagna, ogni CFU è suddiviso per il 48% (12 ore) nella attività stessa e per il 52% (13 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle

osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione Didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.

2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:
 - a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;
 - b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;
 - c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;
 - d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell'ambito di accordi o convenzioni.

Le attività sperimentali di laboratorio sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni

3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.
4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso di Studio. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso di Studio.
5. I CFU previsti in piano di studi per la verifica della conoscenza della lingua inglese possono essere riconosciuti, senza ulteriore verifica, agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, non antecedenti i 3 anni dalla data della richiesta della convalida.
6. Ulteriori CFU, eventualmente previsti dal PDS per il conseguimento di ulteriori abilità e competenze linguistiche e/o informatiche, potranno essere riconosciuti agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, senza ulteriore verifica, purché le stesse documentazioni siano relative al periodo degli studi. La Commissione Didattica propone al Consiglio il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, comunque acquisite nel periodo degli studi. Specifiche modalità e limiti nel riconoscimento di tale tipologia di crediti sono indicati nel sito web del Corso di Studio.
7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni, e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività di base (TAF A), caratterizzanti (TAF B), affini o integrative (TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli (solo nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli) e pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30/30 e lode vale 31/30 ai fini del calcolo della media.

2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dall'ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.
3. I criteri di validità degli esami e dei programmi si trovano nel regolamento "Esami" reperibile sul sito del corso di studi.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea.

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione scritta che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite. Lo studente prepara in modo autonomo la relazione per la prova finale, attenendosi alle indicazioni e al formato specificati sul sito internet del Corso di Studio e utilizzando le conoscenze relative alla presentazione e interpretazione di dati scientifici fornite negli insegnamenti curriculari.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver concluso gli esami di profitto ed acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro il termine stabilito dal Dipartimento.
3. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale si trovano nel regolamento "Prova Finale" reperibile sul sito del corso di studi.

Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di carriera.

1. L'iscrizione al primo anno di corso in seguito a passaggio da altri Corsi di Studi, a trasferimento da Atenei, italiani od esteri, e di abbreviazione di carriera è subordinata al superamento dell'esame d'ammissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo, con esonero dall'esame d'ammissione, può essere concessa o meno dal Consiglio di Corso di Studi, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l'immatricolazione con abbreviazione di carriera, subordinatamente alla disponibilità di posti relativi ad ogni anno di corso ed è condizionata al riconoscimento di un numero minimo, secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell'Ateneo.
3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio di Corso di Studi sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Tutti i regolamenti specifici a cui fa riferimento il presente regolamento, entrano in vigore, per tutti gli studenti iscritti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di studi e hanno validità annuale.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.